

SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA NOTTURNA, DIURNA E FESTIVA, RIVOLTO A MINORENNI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA

In base al DPR 616/77 la competenza ad intervenire in favore dei minorenni in stato di abbandono spetta ai Comuni. Tali minori, risultati in stato di abbandono, privi di genitori o di altre figure adulte di riferimento, vengono consegnati ai Servizi degli Enti Locali, sul cui territorio sono stati rintracciati, affinché, come previsto dall'art. 403 del Codice Civile, vengano collocati in luogo sicuro ed in idonea struttura.

La Civica Amministrazione, al fine di rispondere tempestivamente ed in modo adeguato a richieste di collocazione di minorenni, privi di persone adulte di riferimento responsabili per loro davanti alla legge italiana, o temporaneamente separati dai genitori, o improvvisamente privi di riferimenti familiari adulti e, quindi, in situazione di disagio o di grave rischio, intende attivare un servizio di pronta accoglienza notturna, diurna e festiva, rivolto a minorenni che si trovano in situazione di emergenza.

La struttura dovrà:

- garantire l'inserimento in via d'urgenza a minorenni, italiani e stranieri soli, fra i 6 e i 18 annimaschi e femmine- fino a un massimo di n. 10 posti, di cui almeno il 50% dedicati prioritariamente a minorenni maschi soli non accompagnati dai 14 ai 18 anni;
- garantire la continua disponibilità dell'accoglienza, 24/24 ore e tutti i giorni dell'anno, con la reperibilità del coordinatore o di un suo sostituto;
- essere articolata in ambiti distinti per genere e età (con attenzione ai minorenni maschi "adultizzati") e presentare le caratteristiche di un appartamento di civile abitazione, allestito in modo confortevole ed adeguato al numero e alle esigenze dei minorenni e corrispondente agli standard previsti dalla normativa (spazi individuali –camere e locali comuni cucina, servizi igienici adeguati, per il gioco, per lo studio ...);
- fornire una pronta accoglienza diurna, notturna e festiva e, contestualmente, fornire opportunità per un processo di crescita e formazione individuale che tenga conto delle caratteristiche specifiche del minore accolto, al fine di fornire elementi ai servizi sociali comunali per la definizione dei progetti educativi dei singoli minorenni accolti.

Trattandosi di struttura di pronta accoglienza, la permanenza dei minori potrà avere durata massima di n. 30 gg. consecutivi.

La struttura dovrà operare in stretto contatto con gli Ambiti Territoriali Sociali e l'Ufficio Cittadini Senza Territorio, competenti ad occuparsi dei minori accolti.